CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843, in persona del legale rappresentante pro tempore Lorenzo Catanzaro, d'ora in poi "Gestore IPPC"

				e						
COMUNE D)I	, con sede legale in Via/Piazza								n.
, Pa	artita	IVA		,	in	persona	del	Dirigente	pro	tempore
-				, autorizza	to alla	sottoscrizio	ne del	presente atto	giusta	determina
dirigenziale d	di appro	vazione o	lel Contratto di	Servizio n.		_ del / _	_ /	completa	degli e	stremi del
provvediment	to ammi	nistrativo	di attribuzione	delle funzio	ni dir	genziali che	si alle	ega al present	e sub 1	ett. D) per
farne parte int	tegrante	e sostanz	ziale, d'ora in po	oi "Conferito	re";					

PREMESSO

- Che con D.D.G. n. 2307 del 10/12/2015, emesso in virtù dell'art. 6 co. 3 Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14/07/2015 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, fra gli altri, i Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, sono stati autorizzati, dal 14/12/2015 al 15/01/2016, a conferire tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso l'impianto di Piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro della società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- Che con nota PEC prot. n. 1901 del 11/12/2015 il *Gestore IPPC* ha comunicato le condizioni tecnicoeconomiche aderenti alla normativa vigente in materia, trasmettendo la documentazione relativa, nello specifico, al rispetto della normativa disciplinante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- Che l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la
 sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni nonché la continuità del
 servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle
 competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

TITOLO I – OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Oggetto

- **1.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (d'ora in poi *contratto*).
- **1.2** Il presente *contratto* contiene l'insieme delle norme che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC* e il *Conferitore*.
- **1.3** Il presente *contratto* disciplina in maniera uniforme le condizioni tecnico–economiche di fornitura del servizio di smaltimento finale di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale sito in C.da Materano.
- **1.4** Costituiscono parte integrante al presente *contratto* la documentazione tecnica di cui al successivo art.3; la documentazione tecnica di cui al successivo art.5 comma 4; l'allegato A di cui al successivo art.5 comma 5; gli allegati B e C di cui al successivo art.6 commi 3 e 4.

Art. 2 – Durata e validità

- **2.1** Mercé la sottoscrizione del presente *contratto* in uno agli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, compilati e firmati in calce in tutte le loro parti e la vigenza di apposito decreto di autorizzazione al conferimento ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.*, il *Gestore IPPC* assume l'obbligo di eseguire in favore del *Conferitore* il servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Il *Conferitore*, altresì, assume l'obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi, presso l'impianto di Piano Regionale del *Gestore IPPC*.
- **2.2** Il presente *contratto* ha validità pari a quella D.D.G. n. 2307 del 10/12/2015, emesso in virtù dell'art. 6 co. 3 Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14/07/2015 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, e, pertanto, dal 14/12/2015 al 15/01/2016.
- **2.3** Eventuali ulteriori proroghe del decreto di autorizzazione al conferimento di cui al precedente comma 2 o l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo regionale in capo al *Conferitore*, unitamente al necessario e preventivo rinnovo della disponibilità da parte del *Gestore IPPC* a continuare a ricevere i conferimenti, determineranno un'estensione del presente *contratto* per un periodo equivalente, che sarà formalizzata con successivo atto, alla scadenza del quale si intenderà senz'altro risolto.
- **2.4** Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria e preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC*, verranno disciplinate dal presente *contratto*, che saranno formalizzate con successivo atto.
- **2.5** L'efficacia del presente *contratto*, fra le altre, rimane subordinata (**a**) alla sussistenza dell'iscrizione della ditta trasportatrice all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; (**b**) al rispetto delle condizioni di cui al successivo art.3; (**c**) alla perduranza dei medesimi rischi specifici da interferenza così come individuati alla data di sottoscrizione del presente *contratto*.
- **2.6** Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, il *contratto* produrrà nuovamente i suoi effetti stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 – Verifica di conformità

- **3.1** Il *Conferitore*, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art.2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
- **3.2** Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art. 4 – Procedura di ammissione

- **4.1** L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conformi ai codici CER indicati nel D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n.17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire e/o trattare i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
- **4.2** I rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui all'art.4 del D.M. 27 settembre 2010, dovessero risultare non conformi parzialmente, così come rilevato nel "Verbale di conformità parziale" rilasciato dagli addetti del Gestore IPPC, verranno gestiti dal medesimo Gestore IPPC ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Conferitore sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 5.
- **4.3** Il *Conferitore* dichiara di essere a conoscenza che il *Gestore IPPC* è dotato di apposito sistema di controllo radiometrico ed apposita procedura di controllo, onde potere assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla

normativa in materia ed evitare il conferimento di rifiuti potenzialmente radioattivi. Pertanto, i rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui al presente comma dovessero risultare non ammissibili, così come rilevato ed accertato nei verbali di sopralluogo dell'Esperto Qualificato incaricato dal *Gestore IPPC*, verranno gestiti dal medesimo *Gestore IPPC* ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non ammissibili, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 6.

4.4 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti dal *Conferitore* verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.

Art. 5 – Accesso all'impianto

- **5.1** Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 14:00 applicando la tariffa indicata al successivo art.8 comma 1.
- 5.2 Sarà comunque garantito il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00 nonché nei giorni feriali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dietro applicazione di una maggiorazione della tariffa indicata al successivo art.8 comma 1.
- **5.3** È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- **5.4** L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Conferitore*.
- **5.5** La circolazione all'interno dell'impianto di smaltimento è disciplinata da quanto indicato nel documento "Regolamento conferitori" (Allegato A).
- 5.6 Il *Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare eccessiva fila, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Conferitore* rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 – Obblighi in materia di sicurezza

- **6.1** Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente *contratto*, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii*, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
- **6.2** È onere del *Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento finale, mediante apposita richiesta di documentazione.
- **6.3** Il *Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC* (Allegato B).
- **6.4** Il *Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC* (Allegato C).

- **6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Conferitore*.
- **6.6** I costi relativi alla sicurezza in relazione al presente contratto sono pari a \in 0,00.

Art. 7 – Sicurezza e tutela ambientale

- **7.1** È onere del *Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente e stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.
- **7.2** Il *Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 – Condizioni economiche del servizio

- **8.1** Per il servizio di smaltimento finale è dovuta la tariffa approvata dalla competente autorità amministrativa regionale. Si dà atto che, alla data di sottoscrizione del presente *contratto*, il prezzo è determinato nella misura di cui al D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015, oltre tributo speciale ed IVA come previsto nel medesimo D.D.G.
- **8.2** Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificata il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente *contratto*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1339 c.c..
- **8.3** Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Conferitore* comunicazione della avvenuta presentazione della istanza di mutamento del prezzo presso gli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Conferitore* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento della tariffa a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.
- **8.4** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.183 comma 2 e 159 comma 2 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente *contratto*, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto si quantifica presuntivamente in €_____.
- 8.5 Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 2 e per i primi due casi di non conformità, il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 2 e per il terzo ed il quarto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per singola non conformità rilevata. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 2 e dal quinto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per singola non conformità rilevata, avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferito*re. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta)

giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura.

8.6 Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per i primi due casi di non conformità, il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per il terzo ed il quarto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e dal quinto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata, avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferitore*. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento

- **9.1** Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Conferitore* fattura consuntiva, dettagliata per le quantità di rifiuti conferiti, che verrà inviata a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC agli indirizzi di cui all'art.16.
- **9.2** Fatto salvo quanto pattuito al precedente comma 1, le Parti convengono di dare concreta attuazione alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono espressamente di avvalersi delle facoltà e dei diritti e di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n.244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n.55/2013 emanato ai sensi dell'art.1, comma 213 della su citata legge, e dal D.L. n.66/2014 *ss.mm.ii.*, e, in generale, da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.
- **9.3** Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabile bancaria relativa al bonifico bancario effettuato.
- **9.4** Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 1 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n.231/2002 *ss.mm.ii.*, oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione all'art.1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.
- **9.5** La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà dalle stesse debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in esso rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale.

Art. 10 - Certificazione del credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Conferitore* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n.185/2008 ss.mm.ii., dal D.L. n.35/2013 ss.mm.ii., dal D.L. n.66/2014 ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Conferitore*, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV - CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 – Impossibilità sopravvenuta

- 11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente *contratto*, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da manutenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi. l'art. 1463 e l'art.1464 c.c..
- 11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

- **12.1** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii*. in materia di protezione dei dati personali, il *Conferitore* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.
- **12.2** Il *Conferitore* dovrà tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.
- **12.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii*. le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.
- **12.4** In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art.7 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 – Informativa antimafia

13.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore IPPC risulta iscritto alla c.d. White List presso la Prefettura di Agrigento sin dal 19.09.2013.

Art. 14 – Obbligo di tracciabilità

- **14.1** Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente *contratto*, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n.15/2008.
- **14.2** Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.
- **14.3** Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice CIG e il Codice IPA comunicati dal Conferitore. Sarà onore del *Conferitore* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 15 – Registrazione del Contratto

- **15.1** Il presente *contratto* ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
- 15.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art.40 del T.U. n.131/1986.

Art. 16 - Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente *contratto* dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., Via Miniera CAP 92026 – Favara (AG) – Tel. 0922/441889 – Fax	Ciavolotta Lotti 92/94, frazione Area Sviluppo Industriale, 0922/441889 – PEC: catanzarocostruzioni@pec.it
COMUNE DI	, Via/Piazza, CAP, CAP
PEC dell'Ufficio Protocollo del Comune:	
PEC del Dirigente pro tempore Settore Tecnico:	
PEC del Dirigente pro tempore Settore Economico e I	Finanziario:
Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto in	L
Luogo, Data /,	/
CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona de	el Legale Rappresentante pro tempore
piena conoscenza delle clausole singole e complessivo	sente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere e le quali vengono accettate. A mente degli artt.1341 e 1342 tuizioni di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona de	el Legale Rappresentante pro tempore
	, in persona del Dirigente <i>pro tempore</i> prizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto idoneo
	unzioni dirigenziali n del / / e determina